CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO SPECIALE DELLE CORPORAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 5

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1) L. 401.472,95

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) -

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) » -

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 401.472,95

Versione in vigore dal 22 gennaio 1936, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33
Estremi	Legge 16 dicembre 1935, n. 2198
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1936

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-del-fondo-speciale-delle-corporazioni-per-l-2198-1935/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it